

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

TRA

L'Università Leonardo Da Vinci con sede legale in via Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina, Codice Fiscale 93035860696 P. IVA 02139760694 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato dal Rettore prof. Fabio Capani, nato a Bari il 13/5/38 e residente in Chieti, Piazza Mons. Venturi, 30

E

_____ di _____ Via _____
_____, _____ codice fiscale n. _____
_____ d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal/dalla
Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____,
il _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

- ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione su proposta del soggetto promotore;
- a designare un tutor del soggetto ospitante incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'accaduto, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

- 1) polizza n. 70306 con la Compagnia Axa Assicurazioni Spa per la copertura della R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e della R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro);
- 2) iscrizione all'INAIL (P.A.T. - posizione assicurativa territoriale n. 92590309/75) per la copertura degli infortuni sul lavoro.

Art. 3

Modalità e contenuto del tirocinio formativo

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art 18 comma 1 lett D della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione viene predisposto uno specifico progetto formativo avvalendosi dell'ALLEGATO A - MODULO PER IL PROGETTO DI TIROCINIO che deve contenere le seguenti informazioni:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile dell'Ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'ente ospitante;
- le strutture dell'Ente (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

La durata del tirocinio formativo pre-lauream varia da tre a sei mesi, questa indicazione non si applica ai soggetti portatori di handicap. Le date di inizio e di termine nonché i tempi di presenza del tirocinante sono fissate di comune accordo tra il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante. Si fa presente che la data di inizio deve essere successiva a quella di apertura della pratica di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, data che sarà comunicata tempestivamente dal soggetto promotore al soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio formativo sarà cura del tirocinante redigere una sintetica (min8000 max 10000 battute) relazione sull'attività svolta firmata anche dal tutor.

Il soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di tirocinio formativo.

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del soggetto ospitante.

Art. 4

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti dell'Ente ospitante. In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al periodo di tirocinio avvisando il soggetto promotore.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Chieti _____

Firma e timbro della

_____ di _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

timbro

Firma e timbro della
Università degli Studi Leonardo Da Vinci

IL RETTORE
Prof. Fabio Capani

timbro
